

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 progetti finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti
- Art. 6 regime d'aiuto
- Art. 7 modalità per la presentazione delle domande
- Art. 8 obblighi del beneficiario
- Art. 9 concessione del contributo
- Art. 10 ammontare del contributo
- Art. 11 rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 12 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso
- Art. 14 cause di revoca del contributo concesso
- Art. 15 ispezioni e controlli
- Art. 16 rinvio
- Art. 17 norme transitorie
- Art. 18 abrogazione
- Art. 19 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'aggiornamento professionale per i professionisti, ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio competente: servizio competente in materia di professioni;
 - b) progetto di aggiornamento professionale: corsi, seminari, incontri, congressi, svolti in ambito regionale, connessi all'attività esercitata mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo;
 - c) partecipazione al progetto: frequenza di almeno il 70 per cento del totale delle ore previste per il progetto di aggiornamento;
 - d) attività in modalità sincrona: apprendimento guidato da docenti che incontrano i discenti su una piattaforma live. La piattaforma telematica deve prevedere l'autenticazione, garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del tutor e del

mediatore. Le attività vanno documentate con la tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
 - a) ordini e collegi territorialmente articolati nel territorio regionale;
 - b) associazioni professionali di professioni ordinistiche con sede legale nel territorio regionale;
 - c) associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.

Art. 4 progetti finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammessi a contributo i progetti di aggiornamento professionale svolti in ambito regionale, organizzati anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici che:
 - a) si sostanziano in attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria;
 - b) hanno la data di inizio successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - c) prevedono la tenuta di registri didattici, resi disponibili sul sito internet della regione, comprovanti le presenze dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del tutor e del mediatore, nei quali sono riportati cognome, nome, codice fiscale e firma autografa di ogni singolo partecipante al progetto. Le attività erogate in modalità sincrona tramite piattaforme digitali sono documentate con registri didattici nei quali sono riportati cognome, nome e codice fiscale dei discenti e dei docenti, nonché, se previsti, del tutor e del mediatore, a cui sono obbligatoriamente allegati i report automatici di rilevamento delle presenze, prodotti dai sistemi informativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente per i discenti che svolgono l'attività professionale in forma individuale, associata o societaria nei registri didattici sono indicati anche la partita IVA, la sede legale o la sede operativa e la professione esercitata;
 - d) prevedono la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione. La partecipazione a maggioranza di professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione, desunta dai registri didattici, è oggetto di verifica in sede di esame della rendicontazione della spesa ed è condizione ai fini dell'erogazione del contributo concesso.
2. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 10.000,00 euro.
3. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese di pubblicità del progetto;
 - b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione del progetto di aggiornamento;
 - c) spese per l'acquisto di materiale didattico esclusivamente destinato ai partecipanti e necessario allo svolgimento del progetto di aggiornamento;
 - d) spese di locazione degli spazi destinati al progetto e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;
 - e) spese per traduzioni e relativi impianti;
 - f) spese per i compensi ai relatori, ai tutor d'aula e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento;
 - g) spese per la pubblicazione degli atti del progetto;

- h) spese connesse alla realizzazione di percorsi di aggiornamento svolti in modalità sincrona tramite piattaforme digitali, comprensivi di costi per servizi di promozione e comunicazione dell'evento e di mediatori per la gestione dello stesso, con l'esclusione dell'acquisto di hardware.
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 3, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
 5. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
 6. Sono esclusi i progetti di aggiornamento svolti in modalità asincrona.
 7. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2.

Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. Le istanze di contributo sono presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato accessibile dal sito web della Regione.
2. Le comunicazioni successive all'istanza fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, devono essere accompagnati, a pena nullità, da copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, relativamente alle informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 7, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto legittimato e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis.
3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'articolo 10, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente, prima dell'avvio del progetto di aggiornamento professionale. Con decreto del direttore dell'ufficio

competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati l'atto di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

2. La domanda di contributo, attestante anche la gratuità eventuale della partecipazione al progetto di aggiornamento professionale per i professionisti che esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria nel territorio regionale, è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione analitica riferita ai contenuti del progetto di aggiornamento professionale richiesto a contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;
 - b) piano finanziario analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 3, integrato con il piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevista per accertare le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti, attestante il rispetto dell'applicazione del regime de minimis;
 - d) modello F23, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
 - e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo.

Art. 8 obblighi del beneficiario

1. La calendarizzazione e la sede di svolgimento del progetto di aggiornamento professionale devono essere comunicati dal beneficiario all'ufficio competente prima dell'avvio del progetto medesimo. Per le attività svolte in modalità sincrona tramite piattaforme digitali devono essere comunicate la calendarizzazione, la piattaforma utilizzata, il web link, nonché le credenziali per poter accedere da remoto all'aula virtuale.
2. Le eventuali modifiche di calendarizzazione o di sede di svolgimento del corso che intervengono successivamente alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere trasmesse all'ufficio competente prima dell'avvio dell'attività oggetto di modifica.
3. La mancata comunicazione di cui commi 1 e 2, comporta la reiezione della domanda o nel caso di contributo già concesso la revoca del contributo medesimo.
4. La corretta tenuta e compilazione dei registri didattici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) è responsabilità del beneficiario. L'irregolare tenuta dei registri medesimi comporta la revoca del contributo concesso.
5. In qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli durante lo svolgimento del progetto per la verifica dei partecipanti.

Art. 9 concessione del contributo

1. I contributi relativi ai progetti di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
5. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
 - a) la concessione del contributo;
 - b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
 - c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.
6. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è elevato al 70 per cento delle spese ammissibili qualora la partecipazione al progetto di aggiornamento professionale risulti essere a titolo gratuito per i professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o sede operativa nel territorio regionale.
3. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, indicati nel piano di copertura di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.
4. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. I progetti di aggiornamento professionale per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro sei mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo. Le eventuali variazioni delle spese inserite nel piano finanziario concesso devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio

competente, entro centoventi giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;
 - b) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente non emessi in formato elettronico, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo. Nel caso in cui i documenti di spesa siano emessi in formato elettronico, il beneficiario presenta copia delle fatture unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico, con indicati i relativi importi, con la quale attesta che la documentazione citata, presentata per l'ottenimento del contributo, è priva di annullamento;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - d) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti non emessi in formato elettronico di cui alla lettera b);
 - e) elenco delle fatture emesse in formato elettronico presentate per l'ottenimento del contributo di cui alla lettera b);
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che il progetto di aggiornamento professionale ha avuto la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività professionale con sede legale o operativa in regione;
 - g) nel caso di partecipazione finanziaria alle spese oggetto di contributo da parte di soggetti privati, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante per ciascuna spesa l'importo del finanziamento ricevuto;
 - h) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato.
- 4.** Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.
- 5.** Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
- 6.** Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 12 documentazione giustificativa della spesa

- 1.** La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;
 - c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione

- della domanda di contributo e i termini indicati all'articolo 11, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento.
2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.
 3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:
 - a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
 - b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
 4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.
 5. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b).

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa.

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
 - a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) il beneficiario non provveda alle comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 1 e 2;
 - c) si riscontri la mancata o irregolare tenuta dei registri didattici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - d) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
 - e) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 3;
 - f) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 11, comma 4;
 - g) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 40 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9;
 - h) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 17 norme transitorie

1. Il Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 6, comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti, emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 168 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 168/2005.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE